



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella di pagamento a destinatario sconosciuto

Autore: Redazione | 28/01/2020



Come contestare la notifica di una cartella esattoriale a destinatario irreperibile: non sempre il deposito al Comune è valido.

Fare come lo struzzo non ti servirà ad evitare le notifiche delle cartelle esattoriali. Fingere di non essere più residente in un determinato luogo, ad esempio togliendo

il tuo nome dalla cassetta delle lettere o modificando il tuo domicilio senza comunicarlo al Comune, non ti consentirà di dribblare i debiti con il Fisco. La normativa, infatti, prevede una particolare disciplina per la **cartella di pagamento a destinatario sconosciuto**. Se, infatti, non risulti più abitare nel luogo di residenza registrato all'anagrafe, il plico viene depositato presso la Casa Comunale (se si tratta di una notifica effettuata a mani) o presso l'ufficio postale (se si tratta di una notifica a mezzo posta).

Ma attenzione: una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano **[1]** - che riprende l'orientamento ormai stabile della Cassazione - ha ricordato che c'è la possibilità di contestare anche la **cartella di pagamento a destinatario sconosciuto**: il che succede quando l'ufficiale giudiziario, nella procedura di notifica, non rispetta le forme impostegli dalla legge.

Quali sono queste forme e in che modo è possibile ricorrere al giudice se il postino non ti trova a casa? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di chiarirci le idee.

Che succede alla cartella esattoriale se non sono a casa?

Le **cartelle esattoriali** possono essere spedite con raccomandata a.r., attraverso il servizio di Poste Italiane o anche tramite le poste private.

Immaginiamo che, a casa tua, durante gran parte del giorno non c'è mai nessuno. Sia tu che tua moglie siete al lavoro, né c'è un postino a ritirare la corrispondenza. Ebbene, se il postino o l'ufficiale giudiziario dovesse bussare alla tua porta e non dovesse trovarti, ti lascerà un **avviso nella buca delle lettere** con cui ti comunicherà di aver tentato la notifica e di non esserci riuscito. Ti inviterà a ritirare il plico entro **30 giorni** all'ufficio postale (se la notifica era a mezzo raccomandata) o al Comune (se la notifica era a mani). Dopodiché, ti sarà inviata una **seconda raccomandata** in cui ti verrà ufficialmente comunicato il tentativo di notifica non andato a buon fine. A quel punto, se non ritiri la raccomandata nei termini, la stessa torna al mittente, ma si considera ugualmente notificata. Quindi, decorrono tutti gli effetti legali come il termine per pagare o per fare ricorso.

Questo caso viene detto come **irreperibilità relativa**: il destinatario del plico ha ancora la propria dimora nel luogo di residenza, ma è solo momentaneamente

assente da casa.

Che succede alla cartella esattoriale se mi sono trasferito?

Diverso è il caso in cui il postino o l'ufficiale giudiziario, cercandoti all'indirizzo indicato sulla cartella, non trovino nessuna persona che corrisponde al tuo nome. Potrebbe succedere che, nel frattempo, ti sei trasferito senza comunicarlo all'anagrafe o che hai abbandonato la vecchia casa dei genitori per andare in affitto senza aggiornare la residenza. Che succede in questi casi?

Maggiori informazioni nell'articolo: [quando la cartella esattoriale viene depositata in Comune](#).

Qui si parla di **irreperibilità assoluta**: la residenza risulta ancora fissata in un luogo ove non c'è più la dimora del contribuente. Ebbene, in tali casi, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante **deposito di copia dell'atto nella casa comunale** dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se alla porta c'è il postino, invece, il plico viene lasciato all'ufficio postale.

A differenza della precedente ipotesi di irreperibilità relativa, in questa non viene inviata al contribuente la seconda raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell'atto impositivo nella Casa Comunale né viene immesso alcun avviso nella cassetta delle lettere (che verosimilmente non esiste visto che il soggetto non abita più là).

Anche in questo caso, ai fini legali la cartella si considera **come se fosse stata notificata**: sicché, il debitore non potrà più impugnarla se dovessero decorrere i fatidici 60 giorni previsti dalla legge. Con la conseguenza che, se il Fisco dovesse scoprire dove ha il conto corrente - e può farlo facilmente - scatterà anche il **pignoramento**.

Come contestare la cartella di pagamento

a destinatario sconosciuto

La Cassazione ha, però, spiegato che all'ufficiale giudiziario, così come al postino, non basta recarsi sul **luogo di residenza del contribuente** e verificare che questi non risponde al citofono o non vive più là per attivare la procedura di notifica per «**irreperibilità assoluta**», provvedendo al deposito presso la Casa comunale. È necessario che prima effettui delle indagini per scoprire in quale altro luogo il debitore può trovarsi.

Queste indagini si risolvono, di solito, nella richiesta di indicazioni e di informazioni ai **vicini di casa**. Così il notificatore proverà a bussare a qualche condomino dello stesso palazzo o a quelli delle abitazioni vicine per chiedere se il destinatario si è trasferito o se il suo nome non è riportato volontariamente sul portone. Fallite tali indagini, e se non risulta neanche noto il **luogo di lavoro** del contribuente - si può finalmente procedere al **deposito presso la Casa comunale**.

Quindi, il solo **certificato di residenza** non legittima l'ufficiale a depositare la cartella in Comune se prima non avvia indagini e, all'esito, non sia ugualmente nota la dimora del destinatario.

Tali ricerche devono essere attestate nella **relata di notifica**. Se la relata di notifica non indica che l'ufficiale giudiziario ha fatto delle indagini, sul luogo di residenza del destinatario, per conoscerne la dimora o il domicilio, la notifica con deposito al Comune si considera nulla.

La sentenza in commento non fa che ribadire questi principi: non basta che la **relata di notifica** - redatta dall'ufficiale - indichi il destinatario come «sconosciuto» all'indirizzo il destinatario della notifica: il messo, infatti, dovrebbe almeno dar conto dell'attività informativa svolta sul posto, specificando, ad esempio, di aver chiesto notizie dell'interessato al portiere o a residenti nello stabile.

Il punto è che l'uso della locuzione «sconosciuto» nella relata ha un «significato ambivalente» e risulta ambiguo: non si sa se l'ufficiale giudiziario abbia compulsato o no persone in loco per sapere se vi vive ancora.

Facendo così ricorso al giudice è possibile **annullare la cartella e tutti i successivi atti** notificati in un momento successivo.

Note

[1] CTP Milano, sent. n. 205/2020.